COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 137 def.

Bruxelles, 31 marzo 1993

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante modalità di applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro

---

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nell'ambito dei negoziati per l'istituzione dello Spazio economico europeo (SEE), la Comunità ha firmato a Porto, il 2 maggio 1992, accordi bilaterali concernenti l'agricoltura in forma di scambi di lettere con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera. Era stato previsto inizialmente che gli accordi agricoli entrassero in vigore alla stessa data dell'accordo SEE.

In seguito al rinvio dell'entrata in vigore dell'accordo SEE dopo la decisione della Svizzera di non ratificarlo, la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro, hanno deciso di far entrare in vigore gli accordi agricoli suddetti anticipatamente, a decorrere dal 15 aprile 1993, per un periodo che scadrà il 1° gennaio 1994, salvo decisione contraria.

In seguito alla decisione del Consiglio di approvare detti accordi, è necessario definire la base giuridica che consenta alla Commissione di procedere alla loro attuazione. Le disposizioni proposte devono essere necessariamente applicate a livello comunitario.

Tenuto conto di quanto precede, si propone al Consiglio di approvare la presente proposta.

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità.

La proposta non ha ripercussioni sulle piccole e medie imprese (PMI).

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
recante modalità di applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha firmato a Porto, il 2 maggio 1992, accordi bilaterali concernenti l'agricoltura in forma di scambi di lettere con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera;

considerando che tali accordi sono stati firmati contemporaneamente all'accordo sullo Spazio economico europeo, tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i loro Stati membri, da un lato, e gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio, dall'altro, di seguito denominato "accordo SEE"; che tutte le parti intendevano far entrare in vigore contemporaneamente l'accordo SEE e gli accordi bilaterali agricoli;

considerando che in seguito alla decisione della Confederazione svizzera di non ratificare l'accordo, il 17 marzo 1993 sono stati conclusi accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Irlanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro, per applicare, dal 15 aprile 1993 fino all'entrata in vigore dell'accordo SEE, gli accordi bilaterali agricoli firmati il 2 maggio 1992 con tali paesi; che gli accordi del 17 marzo 1993 dispongono altresì che, salvo decisione contraria delle parti contraenti, detti accordi provvisori scadono il 1° gennaio 1994 qualora l'accordo SEE non sia entrato in vigore a tale data;

considerando che il Consiglio, con decisione ..... del 15 marzo 1993 (1), ha approvato gli accordi bilaterali con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia e che tali accordi sono stati conclusi in data 17 marzo 1993;

considerando che occorre definire le modalità di applicazione di varie disposizioni di detti accordi,

---

(1) GU n.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato e soggetti alle norme di un'organizzazione comune di mercato, le disposizioni di applicazione degli accordi bilaterali agricoli firmati il 2 maggio 1992 a Porto tra la Comunità economica europea, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 (2) o agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati. Nel caso in cui l'applicazione degli accordi esiga una stretta cooperazione con gli Stati firmatari, la Commissione può adottare tutte le misure opportune per consentire tale cooperazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europe.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

---

(2) Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27.6.1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28.6.1968), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (GU L 215 del 30.7.1992).

4.

ISSN 0254-1505

COM(93) 137 def.

DOCUMENTI

IT **03 02 11**

N. di catalogo : CB-CO-93-161-IT-C

ISBN 92-77-54368-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo